

**Tribunale di Firenze,
sezione lavoro
sentenza del 19 marzo 2014**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze che, previa occorrendo declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità del D.Dirig. n. 1207 del 2010, prot. n. 83692 del 23.12.2010 e di tutti gli atti ad esso consequenziali, sia accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi valutare ai fini della progressione orizzontale per l'anno 2010 del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze i dieci incarichi indicati ai punti 6 e 7 della voce "arricchimento professionale" della propria domanda di partecipazione e conseguentemente che sia accertato il suo diritto all'inquadramento nella posizione economica 5 all'interno della categoria C dell'Area Funzionale Tecnico-Scientifica a far data dal 1.1.2010, in attuazione della originaria graduatoria di merito approvata con Decreto Dirigenziale dell'Università degli Studi di Firenze n. 1099/2010, prot. n. 78790 del 6.12.2010; che sia condannata l'Università degli Studi di Firenze alla corresponsione in suo favore, a far data dal 1.1.2010 (o dalla diversa data di giustizia) sino al dì del soddisfo, delle differenze stipendiali corrispondenti al livello C5, così come previsto dal Bando di gara e dal CCNL relativo al personale del comparto università del 16.10.2008 ivi richiamato ed oggi dal CCNL per il biennio economico 2008-2009 del 12.3.2009, con regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale e contributiva; il tutto, con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ciascun credito al soddisfo. Con vittoria di spese di lite.

Si è costituita l'Università degli Studi di Firenze che ha concluso nel merito, previa integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. con i controinteressati, per l'accertamento della correttezza dell'operato dell'Università e, per l'effetto, per il rigetto integrale delle pretese attoree per infondatezza assoluta in fatto e in diritto, con riserva di ulteriori argomentazioni e richieste istruttorie. Vinte le spese di lite.

Nonostante regolare notifica ad integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., nessuno si costituiva per i controinteressati L.N. e altri.

Effettuata istruttoria orale e documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Si danno qui per riportate le analitiche argomentazioni che ciascuna parte ha posto a fondamento dei propri assunti.

Emerge dagli atti che il ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per titoli per l'anno 2010 indetta con D.Dirig. n. 769/2010 prot. n. 49662, in modifica del D.Dirig. n. 758 del 2010 prot. n. 48793/2010 per la progressione economica orizzontale da C4 a C5; che aveva totalizzato punti 39/100 collocandosi utilmente quale vincitore nella posizione n.

4 su 21 partecipanti; che con nota prot n. 79027/2010 gli veniva comunicata dal Dirigente Area l'attuazione della progressione a far data dal 1.1.2010; che tuttavia con nota successiva, prot. n. 83928 del 23.12.2010, veniva avvertito che la Commissione, nell'ambito di una verifica per correggere eventuali errori materiali, lo aveva escluso dal novero dei vincitori. Si evince infatti che al ricorrente venivano sottratti ben 5,5, punti per una incompleta indicazione nella sezione "arricchimento professionale" dei titoli relativi agli incarichi ricoperti: in particolare, per non avere indicato la data della delibera che gli aveva conferito l'incarico; in sostanza, il ricorrente ai punti 6 e 7 della domanda presentata faceva riferimento a tali incarichi senza cioè indicare il giorno e il mese di tali decreti, ma solo il numero dell'atto e l'anno di riferimento (ad es. DD 18/L.I./ 2007 e DD 80/L.I./2009).

In breve, il ricorrente sostiene che le indicazioni da lui fornite avrebbero permesso comunque l'individuazione dei decreti; che il mese e l'anno non si dovevano ritenere elementi necessari in quanto il bando, laddove aveva ritenuti necessari tali elementi, li aveva espressamente richiesti; che, in ogni caso, l'Amministrazione avrebbe potuto richiedere una integrazione al ricorrente, in considerazione anche di quanto disposto dall'art 18 L. n. 241 del 1990.

La resistente controdeduce che il bando conteneva indicazioni inderogabili di quelli che dovevano essere i requisiti della domanda, in particolare per quanto atteneva le indicazioni relative agli incarichi da valutarsi nella voce "arricchimento professionale", pena la non valutazione; che l'Amministrazione era obbligata ad attenersi strettamente a quanto richiesto e che eventuali richieste al ricorrente di rettificazioni contrastavano con il principio della immediata attribuzione del punteggio, principio espressamente dedotto nel bando di concorso.

Dall'esame del bando in questione si evince: 1) all'art 3 dello stesso (intitolato "domande di ammissione e termini di presentazione") si legge: "In ogni caso, i titoli dichiarati dovranno consentire una corretta ed immediata attribuzione del punteggio, pena la non valutazione"; 2) all'art 4 (intitolato "criteri di valutazione"), e precisamente al punto b) relativo all' "arricchimento professionale", si legge che "per tutti gli incarichi (dal punto 1 al punto 7) il candidato dovrà dichiarare pena la non valutazione: oggetto dell'incarico; Dirigente che ha conferito l'incarico; protocollo e data dell'atto di conferimento, ovvero numero e data della delibera; di avere svolto l'incarico indicando la data di inizio (giorno/mese/anno) e quella di fine (giorno/mese/anno); se l'incarico è ancora in corso, oltre alla data di inizio, dovrà essere indicata qual data di fine il 31.12.2009....".

Nella domanda di partecipazione il ricorrente aveva indicato il progetto, da chi era stato conferito l'incarico, la durata dello stesso (per giorno, mese e anno), ma non la data dell'atto di conferimento o della delibera. Acclarata l'effettività dell'omissione (laddove per data deve intendersi il giorno, il mese e l'anno) deve valutarsi se tale omissione a carattere formale avesse una rilevanza tale da impedire la valutazione del titolo (in quanto così prescrive il bando per le indicazioni errate).

Sul punto appare significativa la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e, tra le varie, la pronuncia n. 6948/2009, la quale valorizza il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, enunciato nell'articolo 1, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e specificato in altre disposizioni particolari della L. n. 241 del 1990, quali l'articolo 2, comma

4, 18, comma 2 e 19, comma 2 nonché rafforzato dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

Secondo il Consiglio di Stato ".....Il principio di non aggravamento costituendo la base di civiltà giuridica dell'agire di una qualsiasi amministrazione moderna e democratica - deve tuttavia essere correlato agli altri principi procedurali anch'essi correlati ai valori costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost.: buon andamento e dedizione non ad astratti e fumosi "interessi generali" ma a quelli specifici della Nazione, cioè ai bisogni ed interessi concreti di tutti i componenti la collettività nazionale. Fra i principi fondamentali che caratterizzano ulteriormente il procedimento amministrativo in generale ivi compreso quello concorsuale vi sono quelli della efficienza, efficacia, celerità ed economicità: art. 1, comma 1, L. n. 241 del 1990; art. 35, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 165 del 2001. Tutti i predetti principi concorrono dunque ad assicurare un procedimento che sia rispettoso, al contempo, della dignità del cittadino a non subire richieste vessatorie, defatigatorie, ed inutili da parte dei pubblici uffici e dell'interesse (privato degli altri candidati e pubblico dell'amministrazione) alla conclusione del procedimento concorsuale in termini ragionevoli e con risultati efficaci. La pretesa contenuta nel bando di indicare con esaustiva precisione anche i titoli posseduti dall'amministrazione (o, in alternativa, di allegarli seppure senza gravose formalità, come invece richiesto per quelli non già in possesso della p.a.) si manifesta conforme ai predetti principi, consentendo all'amministrazione stessa di procedere agevolmente e rapidamente alla ricerca dei titoli in suo possesso, soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, di amministrazione strutturalmente complessa ed articolata in una molteplicità di uffici distinti territorialmente e funzionalmente e quando la procedura concorsuale comporti l'attribuzione di un elevato numero di posti dirigenziali ed una elevata partecipazione di candidati, con conseguente mole documentale da acquisire e valutare. Quanto al requisito della esaustività delle indicazioni dei titoli, esso comporta che il candidato proceda ad un'elencazione completa e significativa dei titoli stessi, sempre per soddisfare quel principio di economicità e celerità di cui s'è poc'anzi detto. Quando il bando usa pertanto termini stringenti e limpidi, quali "precisi e univoci" non basta per soddisfare quella richiesta dichiarare la frequenza di un corso, l'assolvimento di un incarico, il conseguimento di un diploma o una laurea, indicandone solo data e titolo, ma occorre precisare altresì l'ente organizzatore, il luogo di svolgimento, le caratteristiche sostanziali del titolo medesimo (ad es., per un corso di formazione, se con voto finale o meno), gli attestati di frequenza, ecc.....".

Il contemperamento tra il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, di efficienza, celerità, buon andamento dell'amministrazione e la necessità di tutela del cittadino contro richieste eccessivamente gravose da parte dell'Amministrazione induce a ritenere che, nel caso di specie, era richiesto all'interessato un minimo sforzo nell'indicazione di estremi dell'atto che si richiedevano nella loro completezza; a fronte di tale minimo sforzo, vi sarebbe stato un necessario aggravio dell'attività dell'amministrazione e un rallentamento della procedura di valutazione dei titoli a scapito di una sua celere definizione, principio anch'esso espresso nel medesimo bando. Ciò anche in una valutazione che astrae dal caso concreto: invero, laddove si consentisse a tutti i partecipanti ad un pubblico concorso (sempre in numero rilevante) di potere derogare alle prescrizioni del bando si determinerebbe sicuramente la paralisi delle procedure di valutazione.

Da qui la vigenza di un principio di autosufficienza della domanda di ammissione, la quale deve contenere tutti gli elementi richiesti per consentire una immediata attribuzione dei punteggi, tanto più se al concorrente non è richiesta produzione documentale a supporto di

quanto dichiarato.

Si osserva inoltre come il consentire all'Amministrazione valutatrice di colmare le lacune delle domande significherebbe attribuire alla stessa ampi margini di discrezionalità nel considerare elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando, laddove la medesima amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella "lex specialis" relative ai requisiti, formali e sostanziali, di partecipazione, atteso che proprio il formalismo caratterizza la disciplina delle procedure, garantendo (oltre alle esigenze pratiche di certezza e celerità già dedotte), anche l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (Consiglio di Stato n. 1700/2010).

Pertanto, la valenza delle suesposte considerazioni induce a ritenere l'irrilevanza del tipo di omissione dedotta (con riferimento al caso di specie, la data, piuttosto che la durata dell'incarico, o l'indicazione di chi attribuì lo stesso, ecc).

L'esigenza di non aggravamento delle procedure esclude altresì che l'Amministrazione potesse richiedere all'interessato integrazioni in merito.

Ne consegue che l'indicazione inequivocabile nel bando dei requisiti della domanda e la previsione degli effetti riconducibili a eventuali lacune (mancata valutazione) inducono a respingere il ricorso.

Si provvede pertanto come da dispositivo, con spese di lite (liquidate ex D.M. n. 140 del 2012; Cass SS UU n. 17406/2012) a carico di parte ricorrente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così provvede:

respinge il ricorso presentato da M.D.P.;

condanna M.D.P. al rimborso nei confronti del resistente Università degli Studi di Firenze delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.500,00, iva e cap.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Firenze, il 19 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2014.